

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, AI SENSI EX ART. 55, COMMA 5, D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I., IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA START (SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA), PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ED ASSISTENZA HARDWARE SUI SERVER E SUGLI APPARATI DI RETE DI ARPAT PER LA DURATA DI TRE ANNI CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI.

CIG (Codice Identificativo di Gara) 6661919578

**IMPORTO A BASE DI APPALTO, SOGGETTO A RIBASSO, EURO 330.000,00 OLTRE IVA
COSTI DELLA SICUREZZA PARI A ZERO EURO.**

Introduzione

Il presente Capitolato disciplina la procedura aperta in modalità telematica mediante utilizzo del sistema START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) per l'appalto del servizio di assistenza sistemistica ed assistenza sui server e sugli apparati di rete di ARPAT, ex art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la durata di tre anni, con eventuale rinnovo per ulteriori due anni.

Nell'ambito del presente Capitolato ed in tutti gli atti di gara si intende per:

CSA	Capitolato Speciale D'Appalto
Tempo di rilevazione	tempo che intercorre fra l'interruzione di servizio e l'invio della segnalazione al personale sistemistico (apertura ticket).
Tempo di intervento	tempo che intercorre fra l'interruzione di servizio e la comunicazione al personale sistemistico circa le cause del malfunzionamento e le previsioni di ripristino.
Tempo di risoluzione	tempo che intercorre fra l'interruzione di servizio e la risoluzione del problema riscontrato, al netto degli eventuali interventi da parte di terzi.
Per risoluzione	si intende la chiusura della chiamata con esito positivo (chiusura ticket) e quindi con la soddisfazione da parte dell'utente che ha richiesto l'intervento.
Periodo osservato	i livelli di servizio sono monitorati su base trimestrale posticipata.
Tempo di esecuzione	Tempo di copertura del servizio

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

La presente procedura ha per oggetto il **servizio di assistenza sistemistica ed hardware sui server e sugli apparati di rete di ARPAT**, così come descritto nell'allegato tecnico "A".

I servizi di assistenza sistemistica ed hardware dovranno essere svolti rispettando le caratteristiche minime e condizioni stabilite nell'allegato tecnico. Il servizio dovrà svolgersi avendo a riferimento i seguenti obiettivi:

- garantire la normale funzionalità e continuità operativa dei server, storage, servizi e apparati di rete dell'intera infrastruttura di ARPAT;
- monitorare il funzionamento dei sistemi e degli apparati di rete e assicurare la comunicazione tempestiva dei malfunzionamenti;
- provvedere all'accoglimento ed alla risoluzione delle richieste di assistenza;
- risolvere i problemi ricorrenti, nonché quelli di elevata complessità;
- interagire con le figure professionali dell'Agenzia preposte al supporto dei server e degli apparati di rete;
- fornire un secondo livello di supporto ai servizi di Help Desk dell'assistenza postazioni di lavoro;
- curare gli interventi di assistenza hardware;
- produrre la documentazione tecnica di nuovi servizi implementati;
- controllare i processi di risoluzione attivati e verificarne gli esiti;
- chiudere tutti gli interventi di competenza;
- curare le attività di backup/ripristino e fornire supporto ai test di Disaster recovery;
- consulenza specialistica per la risoluzione di specifiche problematiche complesse.

I servizi si svolgeranno presso tutte le sedi ARPAT, le cui sedi e relativi indirizzi sono riportati nell'allegato "A".

Nel corso del contratto potrà essere richiesto alla Ditta di svolgere attività volte al miglioramento delle prestazioni e all'adeguamento a norme interne o di natura tecnologica.

Art. 2 – Importo del contratto

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il valore complessivo dell'appalto ammonta ad **Euro 671.000,00**, oltre IVA, di cui:

- **Euro 330.000,00 oltre IVA, importo soggetto a ribasso**
- **Euro 220.000,00 oltre IVA per il rinnovo dell'appalto per ulteriori due anni,**
- **Euro 55.000,00 oltre IVA per la proroga tecnica di 180 giorni**
- **Euro 66.000,00 oltre IVA per eventuale variazione in aumento del 20% dell'importo contrattuale.**

L'importo dell'appalto sarà determinato dall'offerta del concorrente che rimarrà aggiudicatario, in ribasso rispetto all'importo a base di appalto di **Euro 330.000,00** oltre IVA.

Art. 3 – Durata del contratto

La durata del servizio è di tre anni che decorrono dalla data che sarà indicata nel contratto, con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori due anni, alle stesse condizioni del contratto in corso, su richiesta di ARPAT.

La Ditta, alla scadenza del contratto, è tenuta, in ogni caso, se richiesto dall'Agenzia, a proseguire il servizio, alle stesse condizioni e modalità previste nel contratto, per il periodo necessario all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un termine non superiore a 180 giorni.

Art. 4 – Termini e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le modalità di esecuzione dei servizi di assistenza sono riportati nell'allegato "A". Tutte le attività verranno attivate attraverso il sistema di Trouble ticketing in uso presso ARPAT (attualmente è utilizzato Otrs 3.0.4). La Ditta si farà carico di dare comunicazione tempestiva ed efficace dello svolgimento delle attività utilizzando il medesimo sistema di ticketing.

L'accesso in remoto sarà disponibile mediante tecnologia VPN.

Art. 5 – Figure professionali e risorse richieste

In questo paragrafo vengono brevemente illustrati i **profili professionali e le competenze tecniche minime delle risorse di personale** che la Ditta dovrà utilizzare per erogare i diversi servizi previsti.

Per ciascuna figura professionale sono prerequisiti indispensabili, oltre alle competenze tecniche specifiche di ogni profilo, il possesso di ottime doti relazionali, l'attitudine a lavorare in team, la predisposizione al problem solving e la capacità di redigere documentazione tecnica.

Per il Servizio Operativo, la Ditta dovrà costituire **un team**, detto "corpo operativo", **composto da almeno 2 unità di personale, o dal maggior numero di unità di personale offerto in gara**, che dovrà essere in grado di erogare le attività richieste e garantire i livelli di servizio previsti nell'allegato "A" al presente Capitolato, indicando i "Titolari" e i "Sostituti" che verranno impiegati per l'intera durata del contratto specificando per ognuno il profilo professionale, il ruolo titolare o il ruolo sostituto, l'esperienza, le competenze e le eventuali certificazioni possedute.

Per il Servizio di Reperibilità, la Ditta dovrà individuare **2 unità di personale**, anche nell'ambito di quelle già individuate per il "corpo operativo", che verranno impiegate per l'intera durata del contratto, da utilizzare in turnazione per garantire i livelli di servizio previsti e assicurare gli eventuali interventi da remoto e on site in regime di reperibilità.

Per il Servizio Specialistico, la Ditta dovrà mettere a disposizione una o più unità di **personale, in possesso singolarmente o cumulativamente delle seguenti certificazioni:**

- MCSA Windows Server 2008 e/o MCSA Windows Server 2012 e/o MCSE Server Infrastructure;
- Oracle Database 10g e/o 11g e/o 12c Administrator Certified Professional;
- VMware Vcp e/o VMware Vcap e/o VMware Vcdx;
- Linux redHat Certified Engineer (RHCE) e/o LPI Certified e/o Linux standard Certified equivalente;
- Cisco CCNA o equivalente per gli apparati presenti in ARPAT.

Art. 6 – Modalità di sostituzione delle risorse umane

La ditta si dovrà impegnare a mantenere per tutta la durata del contratto lo stesso personale proposto nell'offerta tecnica presentata in gara e comunque a mantenere il turnover di tutti gli addetti nei limiti più bassi possibile.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario provvedere alla sostituzione del personale per validi e accertati motivi, le nuove unità dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti delle unità sostituite, la cui professionalità dovrà essere comprovata mediante presentazione della relativa documentazione. In tal caso la ditta dovrà comunicare ad ARPAT con un preavviso di almeno 30 giorni solari le sostituzioni, ai fini del relativo nulla osta.

La ditta dovrà assicurare l'affiancamento e il passaggio di informazioni necessario a garantire che il personale sostituto sia in grado di inserirsi nelle attività senza arrecare disservizi o rallentamenti alle attività stesse.

In ogni caso ARPAT si riserva di chiedere a suo insindacabile giudizio alla Ditta la sostituzione (con altre figure professionali equivalenti) delle singole unità messe a disposizione qualora le stesse non siano giudicate idonee allo svolgimento del servizio richiesto. Tale comunicazione sarà inviata con un preavviso di 15 giorni lavorativi; dopo tale termine, qualora non si sia provveduto alla sostit-

tuzione, si procederà ad applicare le specifiche penali come previsto al capitolo 7 dell'Allegato "A" al presente Capitolato.

La ditta al fine di garantire l'effettiva possibilità di sostituzione dovrà prevedere uno specifico affiancamento.

Art. 7 – Sede e orario di lavoro

Il servizio di controllo diretto dei sistemi e degli apparati di rete (di cui al paragrafo 5.2.1 - "Monitoraggio delle attività dei server, degli storage e dei servizi ed intervento in caso di interruzione di servizio" dell'allegato A al presente Capitolato) dovrà essere **garantito tutti i giorni dal lunedì al venerdì (non festivi) presso la Direzione nella prima ora di apertura (attualmente dalle ore 7:30 alle ore 8:30).**

Tutte le altre prestazioni potranno essere svolte anche da remoto, ad eccezione di quelle che richiedono un intervento diretto su server o apparati di rete. In tal caso le prestazioni si potranno svolgere presso tutte le sedi di ARPAT (di cui al paragrafo 2.5 - "Dimensionamento delle sedi" dell'allegato A al presente Capitolato) che rimangono aperte dalle ore 7:30 alle ore 19:30 dal lunedì al venerdì (non festivi).

Art. 8 – Periodo di prova

I primi tre mesi d'espletamento del servizio saranno considerati quale periodo di prova in cui ARPAT avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa) (clausola ex art. 1341 C.C.) in caso di valutazione negativa motivata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del trimestre.

La valutazione negativa del periodo di prova si verifica a ricorrere delle seguenti condizioni:

- **una non conformità di gravità 2 o due non conformità di gravità 1 nel trimestre di osservazione.**

Per l'elenco delle non conformità e delle due tipologie di gravità si rimanda al paragrafo 7 dell'allegato tecnico "A" al presente Capitolato.

In caso di risoluzione contrattuale, conseguente all'esito negativo del periodo di prova, ARPAT ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 297 del D.P.R. 207/2010, ARPAT potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste, con conseguente addebito alla prima Ditta dei danni provocati e dell'eventuale maggior onere derivante, oltre all'incameramento totale del deposito cauzionale.

In caso di esito negativo della prova alla ditta aggiudicataria non verrà riconosciuto nessun corrispettivo se non per i servizi resi correttamente.

Art. 9 – Passaggio di consegne

La Ditta, alla scadenza del contratto, dovrà garantire, **senza oneri aggiuntivi per ARPAT, per ulteriori sette giorni dal termine del rapporto contrattuale**, un periodo di supporto alla transizione verso un nuovo eventuale fornitore. La fase del passaggio di consegne sarà coordinata dai responsabili tecnici di ARPAT.

Art. 10 – Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto

ARPAT mantiene funzioni di governo del sistema, indirizzo, programmazione dell'attività operativa, controllo e verifica. Ha facoltà di promuovere indagini conoscitive sulle prestazioni e sul personale impiegato. I servizi erogati saranno sottoposti a verifica di conformità a cadenza trimestrale, entro dieci giorni solari dalla scadenza del trimestre, a cura del Direttore dell'esecuzione.

L'Agenzia, sulla base del report presentato dalla Ditta, effettua appositi accertamenti. Qualora risultino delle difformità in sede di verifica ARPAT provvederà alla contestazione alla Ditta che potrà presentare entro 15 giorni le opportune controdeduzioni. A seguito del contraddittorio si procederà

all'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

ARPAT si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di ordinare alla Ditta affidataria l'adeguamento del servizio nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all'ottimizzazione dello stesso o della sua evoluzione o per esigenze connesse agli adempimenti normativi necessari.

Qualora le verifiche trimestrali si concludano oltre i termini previsti dal presente articolo a causa di motivazioni non imputabili ad ARPAT, è facoltà di ARPAT applicare una penale calcolata secondo i criteri previsti dal successivo art. 15 da scontare sull'importo versato per la cauzione prevista dal presente Capitolato.

Art.11 – Corrispettivo, fatturazione, modalità di pagamento e revisione dei prezzi

Il corrispettivo di appalto (comprensivo di ogni spesa occorrente per rendere operativo il servizio) sarà determinato dal canone annuo e triennale offerto dall'aggiudicatario per l'appalto del servizio.

Il corrispettivo è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto e si intende fisso e invariabile secondo quanto stabilito in sede di aggiudicazione, fatta salva la revisione prezzi secondo quanto indicato al successivo capoverso.

Il corrispettivo di appalto è soggetto alla revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In mancanza dei dati della sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici previsti dall'art. 7, comma 4, lett. C del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ("Codice dei Contratti"), o di altri obiettivi strumenti che consentano di valutare l'andamento dello specifico mercato cui è legato il servizio in questione, i prezzi saranno ancorati all'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" (FOI) pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). L'indice iniziale sarà quello del mese nel quale comincerà effettivamente il servizio. L'adeguamento avverrà secondo quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato Generale d'onere di ARPAT.

La fatturazione sarà effettuata con cadenza trimestrale posticipate.

Le fatture dovranno essere intestate a:

ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Nicola Porpora n° 22 -
50144 Firenze - C:F: e P.IVA 04686190481

e dovranno essere trasmesse tramite SDI – Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica:
UFNBJI.

Si comunica che ARPAT non è ricompresa nell'elenco degli enti pubblici di cui al nuovo art.17 ter del DPR 633/72 e s.m.i. e quindi **non è soggetta a split payment.**

Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di conformità con esito positivo rispetto alle previsioni contrattuali. In ogni caso il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura.

Tale verifica di conformità dovrà essere effettuata nel termine di 20 giorni dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti all'aggiudicatario. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentito l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali su-

bappaltatori.

Come previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, **i corrispettivi saranno assoggettati alla ritenuta dello 0,50%**.

Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (al termine del contratto), dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare; pertanto **le fatture dovranno essere rimesse a quest'Agenzia per il corrispettivo spettante al netto della citata ritenuta** (pari al 0,50% dell'importo).

Art. 12 – Cauzione

La Ditta sarà tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del **10% dell'importo netto di aggiudicazione, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte di ARPAT.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art. 13 – Subappalto

L'aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto. Qualora formalmente richiesto in fase di gara, ARPAT può autorizzare il **subappalto per una quota dell'appalto non superiore al 30% dell'importo del servizio complessivo**. In ogni caso ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'aggiudicatario il quale deve fornire ad ARPAT copia del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipula dello stesso. Il subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e

s.m.i.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'aggiudicatario nell'ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 14 – Clausola anticorruzione

Le imprese appaltatrici e i loro collaboratori, a qualunque titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile n. 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165", in quanto applicabili, ed altresì a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto.

A tal fine, le imprese appaltatrici assicurano l'adozione di misure idonee a garantire il rispetto della sopra citata normativa nonché del rispetto di quanto disposto all'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (ovvero l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione di appartenenza nei confronti della medesima società, impresa, consorzio o altro soggetto).

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (reperibile sul sito di ARPAT <http://www.arp.at.toscana.it/agenzia/atti-fondamentali>):

- Programma triennale per la prevenzione della corruzione ARPAT, approvato con Decreto DG n. 16/2016;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto DG n. 166 del 21.11.2014.

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 15 – Penali

I criteri per la determinazione degli importi delle penali applicate per i ritardi sono riportati nella tabella del paragrafo 7 dell'Allegato "A" al presente Capitolato.

Art. 16 – Risoluzione del contratto – Recesso

ARPAT ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1456 del Codice Civile), incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento dell'ulteriore danno, qualora:

- in caso di **cessazione dell'attività** oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- si manifesti qualunque altra forma di **incapacità giuridica** che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- sia stata pronunciata una **sentenza definitiva per un reato** che riguardi il comportamento professionale dell'aggiudicatario, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- sia accertata la **non veridicità del contenuto delle dichiarazioni** presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;

- l'aggiudicatario si renda colpevole di **frode e/o grave negligenza** e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'aggiudicatario **ceda** il contratto;
- l'aggiudicatario **subappalti** una parte del servizio **senza autorizzazione** di ARPAT;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite **senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010**;
- si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive);
- si verifichi quanto previsto all'art. 298, comma 2, del DPR 207/2011;
- **non abbia superato con esito positivo il periodo di prova.**

ARPAT ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, incamerare definitivamente la cauzione e/o, fatta salva la penale di cui al presente Capitolato, applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento dell'ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, qualora:

- l'aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'aggiudicatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'aggiudicatario medesimo;
- l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da ARPAT;
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- l'aggiudicatario non intervenga nei tempi previsti dal Capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause ARPAT metterà a carico della Ditta il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 297 del DPR 207/2010, in caso di risoluzione contrattuale, ARPAT potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

ARPAT può recedere dal contratto:

- a) qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario;
- b) per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario.
- c) ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'aggiudicatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In tutti i casi di recesso non sarà dovuto all'aggiudicatario alcun indennizzo o quant'altro, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile.

Le ipotesi di risoluzione del contratto, previste dal presente articolo, integrano le fattispecie di "grave inadempienza" che comportano, ai sensi del Capitolato generale di oneri di ARPAT (reperibile sul sito di ARPAT), che la Ditta non sarà invitata da ARPAT a successive procedure di gara negoziali per la durata di due anni per appalti della stessa tipologia.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, ARPAT si riserva la facoltà di in-

camerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno. Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente.

Art. 17 – Impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità

Si richiamano espressamente gli artt. 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile.

Art. 18 – Responsabilità delle varie fasi di espletamento della gara

ARPAT nomina, nei casi previsti dall'art. 300 del DPR 207/2010, un Direttore dell'Esecuzione cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto. I rapporti tra il Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile del procedimento sono disciplinati dal DPR 207/2010.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che la fornitura oggetto di appalto sia conforme a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto sarà individuato da ARPAT nel provvedimento di aggiudicazione.

Art. 19 – Responsabile Tecnico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del soggetto incaricato della **Responsabilità Tecnica dell'appalto nel suo complesso**. Tale soggetto dovrà essere munito dei poteri di rappresentanza legale dell'aggiudicatario o delegato.

ARPAT potrà chiederne l'eventuale sostituzione a mezzo di una motivazione scritta.

Art. 20 – Proprietà delle risultanze del servizio

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dalla Ditta nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva di ARPAT, che potrà quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. La Ditta si obbliga espressamente a fornire ad ARPAT tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva. Tutti i beni che saranno prodotti ad hoc nell'esecuzione delle attività contrattuali saranno di proprietà di ARPAT che, in base alle vigenti norme di legge, potrà avvalersi della facoltà di riutilizzare completamente o in parte quanto pubblicato.

Art. 21 – Comunicazioni formali e tutela privacy

In tutte le comunicazioni formali intercorrenti fra ARPAT e l'aggiudicatario, deve essere rispettata la forma di seguito specificata al fine di garantire correttezza, certezza, trasparenza ed efficacia alle medesime.

L'aggiudicatario, tramite il Referente per l'esecuzione del servizio, deve indirizzare per iscritto (anche via Fax od e-mail) ogni sua comunicazione.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

L'aggiudicatario dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, se necessario per la loro corretta comprensione, da idonea documentazione. Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione all'aggiudicatario saranno indirizzate per iscritto o tramite mezzi telematici al Referente/Responsabile.

L'aggiudicatario del presente appalto sarà tenuto al rispetto del D.Lgs 196 del 30.06.2003 "Codice

in materia di protezione dei dati personali” nei modi ivi indicati.

Allo scopo l'aggiudicatario è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.

L'aggiudicatario e il personale dallo stesso utilizzato per lo svolgimento del servizio aggiudicato dal presente appalto dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per l'appalto in oggetto, qualsiasi informazione relativa al Servizio che non fosse stata esplicitamente autorizzata direttamente o indirettamente da questo Ente.

L'aggiudicatario potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per ARPAT purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza esplicitato nel presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze etc con propri elaborati, l'aggiudicatario sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi ad ARPAT nell'ambito dell'appalto, che intendesse esporre o produrre.

Art. 22 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza

In materia di sicurezza **l'aggiudicatario si impegna a rispettare i seguenti obblighi:**

- obbligo di rispettare gli adempimenti conseguenti alla applicazione della normativa per la sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto del contratto le tutele previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di formazione, informazione e addestramento secondo le disposizioni di cui accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e successivi indirizzi applicativi e di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente ove previste e risultanti dal Documento di valutazione dei rischi;
- nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, anche in regime di subappalto, il personale occupato dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte dall'art. 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in attuazione di quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/08. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto;
- in conformità a quanto disposto dal capo II del D. Lgs. 81/08, la messa a disposizione e l'uso dei DPI adeguati alla natura dei rischi connessi alle mansioni di tutti i lavoratori coinvolti nell'opera/fornitura e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e successive modificazioni.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza in vigore. ARPAT è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere all'Agenzia che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

Ai sensi dell'art. 6 della L. 123/2007, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, anche in regime di subappalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice o subappaltatrice dev'essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività.

Art. 23 – DUVRI – Documentazione da produrre a cura dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto a prendere immediati contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ARPAT al fine di incontrarsi per promuovere, le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione ed eventualmente perfezionare il DUVRI redatto dall'Agenzia.

ART. 24 - Osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra aggiudicatario e personale dipendente fino alla definizione della vertenza.

Nel caso di subappalto, ARPAT non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti.

Art. 25- Contratto – Spese

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con firma digitale. Tutte le spese di contratto sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa, mentre quelle di registrazione, da effettuarsi in caso di uso, sono a carico della parte che le richiede.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazione, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, modificato dall'art. 7, comma 7, del D.L. 66 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 26 – Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contratti sarà comunque competente il **Foro di Firenze**.

Art. 27 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale di appalto si fa rinvio al disciplinare di gara, alle disposizioni vigenti e in particolare al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al DPR n. 207/2010 e s.m.i. alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., al D.Lgs 81/2008, alla L. 190/2012, al Ca-

capitolato Generale di ARPAT reperibile sul sito all'indirizzo www.arpat.toscana.it e alle disposizioni del Codice Civile in materia.

Si intende che con la partecipazione alla procedura di gara, la Ditta concorrente conosce ed accetta le disposizioni del presente capitolato speciale di appalto e del capitolato generale d'onere per quanto non disciplinato dal CSA, in particolare delle seguenti ai sensi dell'art. 1341 C.C., degli artt. 16 "Risoluzione del contratto - Recesso", 26 "Foro competente", 11 "Corrispettivo, fatturazione, modalità di pagamento e revisione dei prezzi", 3 "Termini e modalità di esecuzione delle prestazioni", 10 "Verifica di conformità nell'esecuzione del contratto", 15 "Penali" del presente Capitolato.

Allegati:

- Allegato A